

INFORMATIVA ORDINANZA N. 620 DEL 16/10/2020 e N. 623 del 21/10/2020 REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha firmato n. 2 ordinanze contenenti misure più restrittive rispetto alla normativa nazionale.

Il DPCM del 18 ottobre 2020 aggiorna il DPCM del 13 ottobre 2020 (che rimane in vigore). Entrambi i Decreti rimarranno in vigore fino al **13 novembre 2020**.

L'ordinanza della Regione Lombardia n. 623 del 21/10/2020 integra e aggiorna l'Ordinanza n. 620 del 16/10/2020. La validità delle Ordinanze è fino al 13 novembre 2020.

Le principali novità dell'Ordinanza Regionale sono di seguito illustrate.

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO

Su tutto il territorio delle Regione Lombardia dalle ore 23.00 alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora e residenza. Il lavoratore che esegue spostamenti in orario notturno deve produrre autodichiarazione* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

*Scaricare modello allegato di autocertificazione.

PER TUTTE LE REALTÀ LAVORATIVE

- Obbligatorio la rilevazione della temperatura corporea ai lavoratori prima dell'accesso al luogo di lavoro e se durante l'attività lavorativa il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. **Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza e i contatti lavorativi al medico competente.** Il medico competente provvede alla segnalazione all'azienda sanitaria locale e procede agli interventi del caso. Il lavoratore comunica in ogni caso al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente;
- il lavoratore che prende servizio in autonomia, in assenza del datore di lavoro o preposti (a titolo esemplificativo: manutentore automunito che si reca direttamente dal cliente senza passare dalla sede aziendale, autista di autocarri ecc.) deve rilevare la temperatura corporea al proprio domicilio e tempestivamente comunicare eventuale sintomatologia COVID – 19 al suo datore di lavoro che attuerà le misure di cui al punto precedente;
- è fortemente raccomandato la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti prima dell'accesso. **Per esercizi commerciali, piscine, esercizi di somministrazione al pubblico di cibi e bevande è obbligatorio la rilevazione della temperatura a tutti gli utenti che accedono agli spazi aziendali;**
- obbligatorio indossare i Dispositivi di Protezione Individuale a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività;
- devono essere favorite le riunioni (con clienti utenti interni o esterni) in modalità a distanza;
- sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;
- **è consentita l'attività di formazione per:**
 - scuole materna, primarie, secondarie ed università (o equivalenti riconosciuti dai Ministeri di competenza);
 - scuole guida e patenti /corsi abilitanti riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture;
 - **corsi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;**
 - qualifiche *leFP*.

ATTIVITA' COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

- grandi strutture di vendita;
- esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

- generi alimentari;
- alimenti e prodotti per animali domestici;
- prodotti cosmetici e per l'igiene personale;
- prodotti per l'igiene delle casa;
- piante e fiori e relativi prodotti accessori;
- farmacie e parafarmacie;
- tabaccherie e rivendite di monopoli.

All'ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, al fine di garantire tra gli utenti una distanza interpersonale di almeno un metro.

PISCINE

- Obbligatorio la rilevazione della temperatura corporea a tutti gli utenti prima dell'accesso ai luoghi aziendali;
- divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.

PALESTRE

- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- regolamentare il posizionamento di attrezzi e macchine, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - almeno 1 metro per le persone che non svolgono attività fisica;
 - almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).

Per gli sport di contatto:

- **sono sospese** tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, DAL cip e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
- **gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente**. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno **due metri di distanza** tra ciascuna persona.

DANZA SPORTIVA

In riferimento all'allegato 1 dell'Ordinanza Regione Lombardia n. 620 del 16/10/2020 si precisa:

- che gli allenamenti di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (sala prove) assimilabile ad una palestra;
- la categoria "danza sportiva" è assimilabile alla categoria "sport di squadra". I protocolli da adottare sono speculari a quanto definito per gli sport di contatto.

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE /ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE

- obbligatorio la rilevazione della temperatura corporea ai clienti /utenti;
- **è consentito l'attività dalle ore 05.00 alle ore 23. Dalle ore 18.00 alle ore 23.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli** (sono escluse tutte le altre modalità: al banco, in piedi, ecc);
- è consentito un **massimo di 6 persone per tavolo** (il numero può essere superiore, se e solo se, tutte le persone al tavolo sono conviventi tra di loro);
- alla chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale;
- è consentito l'attività dalle ore 05.00 alle ore 23.00 con **consegna a domicilio**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande presenti in ospedali, aeroporti e aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade.

All'ingresso delle attività di somministrazione di alimenti deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, al fine di garantire tra gli utenti una distanza interpersonale di almeno un metro.

Se all'interno della struttura ricettiva si organizzano cerimonie:

- sono consentite massimo 30 persone;
- si deve mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni;
- è obbligatorio l'uso della mascherina in ogni spazio utilizzato (interno ed esterno).

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

- Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- **È sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopolio.**

INFORMATIVA DPCM 13 OTTOBRE 2020 E DPCM 18/10/2020

La Regione Lombardia ha firmato n. 2 ordinanze contenenti misure più restrittive rispetto alla normativa nazionale.

Il DPCM del 18 ottobre 2020 aggiorna il DPCM del 13 ottobre 2020 (che rimane in vigore). Entrambi i Decreti rimarranno in vigore fino al **13 novembre 2020**

Le principali novità del decreto sono di seguito illustrate.

PER TUTTE LE REALTÀ LAVORATIVE

- devono essere favorite le riunioni (con clienti utenti interni o esterni) in modalità a distanza;
- sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;
- **è consentita l'attività di formazione per:**
 - scuole materna, primarie, secondarie ed università (o equivalenti riconosciuti dai Ministeri di competenza);
 - scuole guida e patenti /corsi abilitanti riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture;
 - **corsi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;**
 - qualifiche *leFP*.

PALESTRE

Per gli sport di contatto:

- **sono sospese** tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, DAL cip e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
- **gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente**. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno **due metri di distanza** tra ciascuna persona.

DANZA SPORTIVA

In riferimento all'allegato 9 del DCPM del 13 Ottobre 2020 si precisa:

- - che gli allenamenti di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (sala prove) assimilabile ad una palestra;
- - la categoria "danza sportiva" è assimilabile alla categoria "sport di squadra". I protocolli da adottare sono speculari a quanto definito per gli sport di contatto.

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE /ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE

- **è consentito l'attività dalle ore 05.00 alle ore 24. Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli** (sono escluse tutte le altre modalità: al banco, in piedi, ecc.);
- è consentito un **massimo di 6 persone per tavolo** (il numero può essere superiore, se e solo se, tutte le persone al tavolo sono conviventi tra di loro);
- è consentito l'attività dalle ore 05.00 alle ore 23.00 con **consegna a domicilio e/o d'asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande presenti in ospedali, aeroporti e aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade;

Se all'interno della struttura ricettiva si organizzano cerimonie:

- sono consentite massimo 30 persone;
- si deve mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni;
- è obbligatorio l'uso della mascherina in ogni spazio utilizzato (interno ed esterno).

All'ingresso delle attività di somministrazione di alimenti deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, al fine di garantire tra gli utenti una distanza interpersonale di almeno un metro.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____ . ____ . ____
a _____ (____), residente in _____
(____), via _____ e domiciliato/a in _____
(____), via _____, identificato/a a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____ . ____ . ____ , utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art. 495 c.p.**)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - **comprovate esigenze lavorative;**
 - **motivi di salute;**
 - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;**
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

_____ ;
➤ **che lo spostamento è iniziato da** *(indicare l'indirizzo da cui è iniziato)*
_____ ;

➤ **con destinazione** *(indicare l'indirizzo di destinazione)*
_____ ;

➤ **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:**
_____ .

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia